



In ruolo, finalmente!

Panoramica completa di tutto ciò che è necessario sapere dopo l'assunzione a tempo indeterminato.

di Gina Spadaccino



Il personale docente neo assunto nelle scuole di ogni ordine e grado **all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro** a tempo indeterminato è tenuto ad una serie di adempimenti, domande ed esibizioni di documenti, alcuni obbligatori, altri nel suo proprio ed esclusivo interesse.

I DOCUMENTI INDISPENSABILI

In base al DPR 445/00 il personale **non è più tenuto a presentare alcun documento di rito** (es. certificato di nascita, di cittadinanza italiana, del casellario giudiziale, ecc), essendo ritenute sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione alle procedure di reclutamento a suo tempo presentate dai candidati, sia quelli inseriti nelle graduatorie del concorso per esami e titoli (ordinario) sia quelli inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali (C.M. 65/03).



Non di meno, considerato che le autocertificazioni rese saranno successivamente poste al vaglio degli organi di controllo, al fine di evitare che ciò possa ritardare il via libera della Ragioneria dello Stato, si suggerisce di presentare, per quanto possibile, i certificati in originale.

Permane invece l'obbligo di produrre, **in tempi brevi, il certificato di idoneità all'impiego**, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da un medico legale dell'Azienda sanitaria locale, ovvero da un Ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego cui si accede.

Con la nota prot. n. 18329 del 25 settembre 2007 si segnala che il Ministero ha tuttavia precisato che per l'idoneità all'impiego, i contratti possono esplicitare la loro efficacia anche con la presentazione di una certificazione rilasciata dal proprio medico curante o dal medico di base.

In allegato ad ogni contratto è stata aggiunta una sezione in cui il personale dovrà rendere inoltre dichiarazioni relative a:

- **iscrizione o non iscrizione al Fondo Scuola Espero;**
- **dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità** richiamate dall'art. 508 del D.L.vo 297/1994 e dall'art. 53 del D. L.vo 165/2001 (in estrema sintesi, è necessario che il neoimmesso in ruolo non si trovi in costanza di rapporto di lavoro con altre amministrazioni o privati e che non sia titolare o contitolare di un'impresa);
- **autorizzazione all'utilizzo dei dati personali** ai sensi del D. L.vo 196/2003;
- **informazioni contabili** relative ai titolari o non titolari di partita di spesa fissa "eventuali deduzioni per coniuge a carico, figli ecc."; modalità di riscossione, diretta, banca, posta; richiesta di assegno per il nucleo familiare e eventuale delega per quota sindacale.

Si rammenta che la mancata presentazione del certificato di idoneità all'impiego, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento, comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00.

L'art. 145 del D.P.R. 1092/73 prevede all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato **l'obbligo della dichiarazione di servizi**.

Il modulo può essere richiesto direttamente presso la segreteria della scuola di servizio. La dichiarazione dovrà contenere tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza presso le Amministrazioni statali e gli altri Enti pubblici, i servizi militari, i periodi prestati in qualità di lavoratore autonomo, libero professionista o alle dipendenze di privati, nonché i titoli di studio conseguiti, e va resa anche se negativa.

I servizi e i periodi non dichiarati non possono essere riscattati e computati ai fini del trattamento di quiescenza; il dipendente può presentare una dichiarazione integrativa entro due anni da quella originaria.

I DOCUMENTI NON OBBLIGATORI MA MOLTO UTILI

In più vi sono alcune domande non obbligatorie che è bene presentare, perché altrimenti c'è il rischio di perdere alcuni importanti diritti, che riguardano la ricostruzione di carriera e la pensione.



La domanda di ricostruzione va presentata dopo la conferma in ruolo. Mentre le istanze di computo, riscatto o ricongiunzione ai fini della pensione possono essere presentate in qualsiasi momento.

Si consiglia di presentare tutte le domande entro il primo anno di immissione in ruolo e, in ogni caso, almeno due anni prima del pensionamento

Ricostruzione ai fini della carriera

La ricostruzione di carriera è una procedura che serve a computare il servizio pre-ruolo di un insegnante. Essa permette di far valere l'anzianità di carriera complessiva ai fini dell'inserimento nella migliore fascia stipendiale tra quelle previste dal Contratto nazionale, come modificato per i neo assunti con decorrenza 2011-2012 dall'accordo del 19 luglio 2011, con successivi effetti benefici sulla busta paga.



Si tenga presente, a tal fine, che:

- la ricostruzione di carriera avviene solo "a domanda", essa, cioè, non viene attivata automaticamente ma occorre farne esplicita richiesta;
- la domanda va presentata una volta concluso l'anno di prova e ottenuta la conferma del ruolo;
- la raccolta di essa, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, è di pertinenza del dirigente scolastico della scuola presso cui si presta servizio;
- il diritto a presentare l'istanza decade dopo 10 anni dal giorno in cui si acquisisce il diritto a godere dei benefici, mentre il diritto a percepire gli arretrati va in prescrizione dopo 5 anni;
- l'amministrazione ha 480 giorni di tempo per emanare il provvedimento.

I servizi pre-ruolo riconoscibili ai fini della carriera sono:

- per i **docenti nelle scuole secondarie** i servizi prestati nelle scuole secondarie statali e parificate (escluse quindi le parificate e le legalmente riconosciute), nonché i servizi di ruolo e non di ruolo nelle scuole primarie statali o parificate, sussidiarie o sussidiate (sono escluse tutte le scuole materne);
 - per i **docenti delle scuole primarie** i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie statali o parificate (sempre escluse quindi le parificate e le legalmente riconosciute), nelle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non, prestati nelle scuole materne statali e comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi, con esclusione delle scuole private;
 - per i **docenti di scuole dell'infanzia** gli stessi criteri degli insegnanti delle primarie.
- Tutti questi servizi, per essere riconosciuti ai fini della carriera, devono essere stati prestati col possesso del prescritto titolo di studio e devono avere avuto la durata minima non inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente al momento della prestazione: 180 giorni a partire dall'anno scolastico 1974/75 oppure servizio continuativo dal 1 febbraio al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali o esami (L. 124/99).

Il servizio pre-ruolo viene riconosciuto per intero per i primi quattro anni ai fini giuridici ed economici e per la rimanente parte, nell'ordine di 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici.

Per ottenere l'inserimento nella posizione stipendiale spettante è utile solo la parte di anzianità di servizio riconosciuta valida ai fini giuridici ed economici.

La restante parte viene riconosciuta successivamente, al compimento di determinati periodi di anzianità che sono previsti dall'articolo 4, comma 3 del D.P.R. 399/88. Ciò vuol dire che, per ottenere il riconoscimento completo dei servizi pre-ruolo (che in prima battuta, si ripete, vengono riconosciuti oltre i primi quattro anni ai fini giuridici ed economici e per 1/3 ai soli fini economici) è necessario avere maturato un certo periodo di servizio complessivo, che varia a seconda della categoria di personale.

Il periodo è fissato in 16 anni per i docenti laureati della secondaria di secondo grado. Gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria, i docenti di scuola media e i docenti diplomati delle superiori devono attendere, invece, il compimento del 18esimo anno di servizio.

La progressione della carriera, oltre ad essere determinata dal servizio pre-ruolo è pure **incentivata** da:

- Servizio militare o sostitutivo di leva**, dal 30.1.1987 a prescindere dal rapporto di impiego costituito o meno.



b) **Benefici ex lege 336/1070.** A favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra, ecc., è riconosciuta agli effetti giuridici sin dalla decorrenza della nomina un'anzianità di regola pari ad anni due. Tale beneficio viene attribuito una sola volta della carriera e viene poi riassorbito con la normale progressione economica o di carriera.

In alcune circostanze la durata del servizio può essere *supervalutata*, e precisamente per:

c) **Servizio prestato all'estero.** Il servizio di ruolo prestato all'estero, con nomina conferita da parte del Ministero degli affari esteri, è supervalutabile ai sensi del R.D. 740/40: il servizio prestato all'estero va calcolato per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo ai soli fini degli aumenti periodici dello stipendio. Il beneficio in questione è accordato su richiesta dell'interessato e viene riassorbito al conseguimento della classe successiva.

d) **Servizio prestato in paesi in via di sviluppo.** Prevista dall'art. 23, comma 2, della legge 49/87, è attribuita nella misura di un mese di anzianità ai soli fini economici ogni trimestre effettivamente prestato all'estero.

e) **Servizio prestato in sedi di montagna.** Beneficio previsto dalla legge 90/57 art. 3 per gli insegnanti di scuola primaria che hanno prestato servizio ininterrotto per almeno un triennio nello stesso comune, è attribuito nella misura di un anno ai fini giuridici ed economici, che nei casi di passaggio va, comunque, conservato.

Ricostruzione ai fini previdenziali

Ai fini della previdenza, quindi della pensione, è possibile ricostruire la propria posizione lavorativa computando, riscattando o ricongiungendo qualsiasi lavoro svolto precedentemente per il quale siano stati versati i contributi. In altri termini, sarà possibile sommare sia il lavoro svolto presso le aziende private, sia quello svolto presso le pubbliche amministrazioni e presso la scuola.

L'Amministrazione valuta autonomamente, ai fini della pensione, tutti i servizi "utili ex se" (servizio di ruolo, incarichi a tempo indeterminato, servizio militare).

Per tutti gli altri servizi, l'interessato deve chiedere la valutazione ai fini pensionistici e l'Amministrazione dovrà emettere decreto specifico che sarà:

1. di **"computo"**, cioè senza onere per l'interessato, ma con spostamento di contributi da altra gestione all'INPDAP;
2. di **"riscatto"**, ovvero con onere economico a carico dell'interessato;
3. di **"ricongiunzione"**, quasi sempre con onere da parte dell'interessato, ai sensi della L. 29/79, come modificata dal DL 78/10 (commi 12-septies e 12-decies).

A domanda **sono computabili**:

- i servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato con versamento di contributi INPS;
- i servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali; Enti locali etc. con versamento di contributi ex CPDEL;
- i servizi di volontariato nei Paesi in via di sviluppo prestati anteriormente alla nomina in ruolo (C.M. 129/91).

A domanda **sono riscattabili** (ossia riconosciuti ma con onere economico a carico dell'interessato):

- periodi di studi universitari;
- diploma ISEF;
- diploma Accademia di Belle Arti;
- diploma universitario;
- diploma di specializzazione;
- dottorato di ricerca.

A tal proposito, il D.L.vo 184/97, all'art. 2 comma 2, ha soppresso la limitazione di "laurea indispensabile per l'insegnamento...", consentendo così di riscattare i titoli sopra menzionati a prescindere dalla qualifica funzionale di appartenenza.

Sono, altresì, riscattabili ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo 564/96:

- i periodi prestati fino al 1/06/74 in qualità di:
 - dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (a.g.o.) (C.M. 171/84);
 - assistente universitario (art. 14 lett. c, DPR 1092/73);
 - professore incaricato a titolo gratuito (C.M. 149/82);
 - servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute per i periodi in cui c'è stata retribuzione (art. 598 D.L.vo 297/94)
- i periodi successivi al 31/12/96 di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, nella misura massima di 3 anni, (aspettativa per motivi di famiglia e/o di studio, interruzioni per motivi disciplinari, periodi di part-time, decorrenza giuridica della nomina in ruolo diversa da quella economica).

Sono ricongiungibili ai fini di un'unica pensione a carico dello Stato:

- i servizi prestati alle dipendenze di privati con contribuzione INPS;
- i periodi di disoccupazione;
- i periodi di iscrizione alle Casse di previdenza dei liberi professionisti (L. 45/90).



FORMAZIONE E PROVA

I docenti assunti a tempo indeterminato devono essere nominati in prova (art. 437 del D.Lvo 297/94) e ammessi ad un anno di formazione (art. 440 D.Lvo 297/94).

Per **periodo di prova** s'intende che dopo l'assunzione a tempo indeterminato occorre prestare "effettivamente" servizio per non meno di 180 giorni, anche se con orario inferiore a quello di cattedra. Nei **periodi computabili** ai fini del compimento dei 180 giorni vanno annoverati i giorni effettivi di lezione e anche i seguenti periodi:

- le domeniche e tutte le altre festività, comprese le 4 giornate di riposo, purché l'interessato sia in servizio il giorno antecedente e quello di ripresa dell'attività, il giorno libero dall'insegnamento, le vacanze di Natale e Pasqua coperte da nomina;
- le interruzioni del servizio per ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, alluvioni, utilizzo dei locali scolastici per elezioni politiche, amministrative e referendum);
- la chiusura anticipata delle scuole per uso dei locali scolastici per le elezioni;
- i giorni compresi tra il 1° settembre e la data d'inizio delle lezioni, purché il collegio dei docenti, nel quale sia presente il docente in prova, si riunisca nel periodo medesimo per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno (C.M. 180/79);
- il servizio in qualità di membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato. Lo stesso dicasi per i nominati in qualità di membri esterni, purché per materie comprese nella classe di concorso alla quale si riferisce la nomina in prova;
- la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dal MIUR o dalla scuola;
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.

I periodi **non computabili** ai fini del compimento dei 180 giorni sono:

- le ferie;
- ogni tipo di assenza, eccetto l'aspettativa per mandato parlamentare;
- i permessi retribuiti e non;
- la chiusura della scuola per le vacanze estive, eccetto la partecipazione agli esami;
- le due giornate di riposo che vanno aggiunte alle ferie.

La **formazione in ingresso**, prevista per i neoassunti in ruolo, dall'articolo 68 del C.C.N.L. vigente, costituisce un obbligo contrattuale.

Secondo i parametri del modello *e-learning* integrato è prevista la partecipazione a momenti di formazione *on-line* e a incontri in presenza; questi ultimi sono promossi e organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali con le risorse iscritte nei rispettivi capitoli di bilancio e oggetto di contrattazione integrativa regionale. Complessivamente le attività formative prevedono non meno di 40-50 ore, articolate in 20-25 ore in presenza e 20-25 ore a distanza, coordinate da un tutor, facilitatore d'apprendimento. Ogni incontro in presenza è, in via ordinaria, organizzato in classi di non meno di 15 e non più di 30 docenti. Il coordinamento e la direzione di ciascun corso sono affidati ad un dirigente scolastico che ha compiti amministrativo-gestionali ed ha la responsabilità dell'attestazione finale delle ore di formazione.

Il docente "in prova" alla fine dell'anno, dovrà redigere una relazione da discutere nel comitato di valutazione di cui fa parte anche il dirigente scolastico, che dispone con decreto la sua conferma in ruolo o la mancata conferma.

Le ipotesi di mancata conferma in ruolo sono essenzialmente riconducibili a due situazioni:

- a) Mancato superamento del periodo di prova perché non sono stati prestati i 180 giorni prescritti (art. 438 del D.Lvo 297/94).
- b) Esito sfavorevole della prova: il comitato di valutazione ed il dirigente scolastico (art. 439 del D.Lvo 297/94) accertano un'incapacità professionale, pur avendo il docente svolto i 180 giorni e le ore di formazione.

In caso di prestazione del servizio inferiore a 180 giorni (*sub a*), il periodo di prova è prorogato di un anno con provvedimento motivato ed adottato entro il termine di 90 giorni.

Detto provvedimento può essere disposto anche per gli anni successivi, se non viene raggiunto il minimo del servizio prescritto. In altri termini, in questo caso le proroghe non hanno limite.

Invece la proroga può essere disposta per una sola volta e per un anno scolastico, quando si ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione nel caso di esito sfavorevole della prova (*sub b*). Se la proroga non è superata il dipendente sarà licenziato oppure restituito al ruolo precedente.

